

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall'unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione è rettificata in <<Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.